

- B 2. la complessità e la durata del procedimento;
- B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
- B 4. il valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua.

B 1. Tipologia e complessità del progetto

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- \* prelievi di portata massima superiori a 1.000 litri al secondo;
- \* prelievi di portata massima compresa tra 100 e 1000 litri al secondo, estremi compresi;
- \* prelievi di portata massima inferiore a 100 litri al secondo.

B 2. Complessità e durata del procedimento

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- \* nuove concessioni e varianti sostanziali;
- prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista dalla legge regionale 40/1998;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
- prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
- \* varianti non sostanziali e di rinnovi.

B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- \* prelievi da corpo idrico superficiale;
- \* prelievi dalla falda freatica o da sorgenti;
- \* prelievi dalla falda profonda.

B 4. Valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- \* uso per produzione di beni e servizi;
- \* uso energetico;
- \* uso potabile;
- \* uso agricolo;
- \* altri usi.

Le spese di istruttoria sono quantificate dall'autorità concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque entro i limiti di seguito indicati, rivalutabili ogni cinque anni in funzione della variazione del costo della vita:

- uso per produzione di beni e servizi  
200 - 1.000 euro
- uso energetico  
100 - 1.000 euro
- uso potabile  
50 - 500 euro
- uso agricolo  
50 - 300 euro
- altri usi  
50 - 200 euro

Nel caso di varianti non sostanziali e di rinnovi gli importi massimi sono ridotti rispettivamente nella misura del 40% e dell'60%.

Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata le spese istruttorie non potranno eccedere i 150 euro.

Allegato B

(Art. 10, comma 5. Art. 20, comma 2)

**SPESE DI ISTRUTTORIA**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante.

Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dall'autorità concedente per l'esame e la valutazione delle istanze, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessità e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di uso dell'acqua.

Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

B 1. la tipologia e complessità delle opere in progetto;